

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-468 del 01/02/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CASEIFICIO SOCIALE DEL PARCO SOC. COOP. AGR. DI VENTASSO
Proposta	n. PDET-AMB-2023-469 del 30/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.26826/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop. Agr." - Ventasso.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop. Agr."** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Ventasso – Via Val Lonza n.4/a – Loc. Gazzolo di Ramiseto** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di produzione formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di Arpae con PG/30603 del 24/02/2022 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 06/09/2022 al PG/145441, in data 30/09/2022 al PG/160392 e in data 26/01/2023 al PG/14535;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
2. proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole di Arpae - Servizio Territoriale – Sede di Castelnovo né Monti con atto PG/196570 acquisito in data 29/11/2022, in merito allo scarico dei reflui industriali in corpo idrico superficiale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop. Agr."** ubicato nel comune di **Ventasso – Via Val Lonza n.4/a - Loc. Gazzolo di Ramiseto** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3137 del 20/06/2017 adottata da Arpae;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La richiesta di autorizzazione si riferisce all'esistente punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali originate dal lavaggio dei locali, dei pavimenti e delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del latte, alla cui rete fognaria confluiscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dall'abitazione del casaro.

La Ditta ha richiesto la modifica dell'autorizzazione per un potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, in previsione dell'aumento del quantitativo di latte lavorato che passerà da 80.000 q.li/anno a 120.000 q.li/anno.

L'attuale impianto di depurazione ad ossidazione totale con fanghi attivi, per il trattamento delle acque reflue industriali, verrà potenziato assumendo la seguente configurazione:

- comparto di sollevamento reflui al depuratore tramite elettropompa;
- reattore biologico tipo SBR, a flusso discontinuo, in vasca circolare avente volumetria di 660 mc di cui circa 620 mc utili, in cui avvengono 3 fasi di trattamento distinte eseguite in automatico secondo cicli programmati e impostabili mediante apposito PLC:
 - I fase: ossidazione biologica e nitrificazione attraverso l'insufflazione d'aria fornita da un soffiatore volumetrico e mediante una rete di distribuzione costituita da diffusori a bolle;
 - II fase: denitrificazione delle sostanze ossidate dell'azoto e riduzione del parametro Fosforo Totale tramite dosaggio della massa acqua/fango di apposito reagente a base di alluminio;
 - III fase: sedimentazione finale e scarico.
- comparto di accumulo e ispessimento fanghi di supero (vasca esistente di volume pari a 50 mc) dotato di sistema di areazione e sistema di distribuzione dell'aria, al fine di mineralizzare ulteriormente i fanghi prodotti.

L'acqua che si origina dalla concentrazione dei fanghi di supero è reimmessa in testa all'impianto di depurazione per un'ulteriore trattamento depurativo. I fanghi ispessiti saranno gestiti come rifiuto e periodicamente inviati ad un centro di raccolta autorizzato.

Le acque reflue domestiche provenienti dagli scarichi dei servizi igienici dello stabilimento e dell'abitazione del casaro sono trattate in due fosse biologiche distinte, prima della loro confluenza alla rete fognaria delle acque reflue industriali.

Sono presenti inoltre acque di codensa che si originano dalle caldaie a doppio fondo per la lavorazione del latte; tali acque, tramite una rete dedicata, si uniscono alla rete delle acque reflue di lavaggio e delle acque reflue domestiche, in un pozzetto a monte idraulica dell'impianto di depurazione.

A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui e a monte del punto di scarico in corpo idrico superficiale è presente un pozzetto di campionamento per il controllo.

Lo scarico è di tipo discontinuo, per 365 giorni/anno, con durata inferiore alle 2 ore/giorno e con portata giornaliera massima di 45 mc.

La fonte di approvvigionamento è l'acquedotto.

È presente un ulteriore punto di scarico, S2, in corpo idrico superficiale, in cui sono recapitate le acque meteoriche delle coperture e delle aree cortilive aziendali.. La Ditta dichiara che le superfici cortilive esterne non sono soggette a imbrattamento derivante dall'attività produttiva e pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono soggette alla DGR 286/2005.

Il corpo idrico recettore delle acque reflue industriali è il Torrente Lanza, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Prescrizioni

- 1) Nella realizzazione delle modifiche all'impianto di trattamento ed alla rete fognaria, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- 2) L'adeguamento dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata e messa in visione agli agenti accertatori in sede di ispezione.
- 3) Dovrà essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, entro 3 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione dandone inoltre riscontro alla Scrivente tramite idonea Comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio.
- 4) Entro 3 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un autocontrollo dello scarico che attesti il rispetto dei limiti di legge; l'esito delle analisi dovrà essere inviata alla Scrivente insieme alla comunicazione di messa in esercizio.
- 4) Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
- 5) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 6) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 7) Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
- 8) Considerata la discontinuità dello scarico, dovuta ai cicli di trattamento che si succedono nella giornata, dovrà essere riportata presso il quadro di comando la tempistica della sua attivazione per consentire il controllo dello stesso.
- 9) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
- 10) Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
- 11) I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque reflue dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro trattamento/smaltimento ai sensi della normativa vigente; le operazioni di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
- 12) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale.
- 13) Gli allarmi collegati alle apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale addetto.
- 14) Dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. L.gs 152/06, per i parametri pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, alluminio, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio-composito prelevato nell'arco di 3 ore o comunque nel periodo di funzionamento della fase di scarico.
- 15) Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.

16) I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.

17) Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

La Ditta **"Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop. Agr."** è autorizzata a svolgere le attività di caseificio per la produzione di formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte nell'impianto ubicato in Comune di **Ventasso – Via Val Lonza n.4/a - Loc. Gazzolo di Ramiseto** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 2290 KW	2800	8	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)
E2	CALDAIA CONDIZIONAM. MAGAZZINO STAGIONATURA A METANO DA 76,7 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E3	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 147 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'AlI.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E4	SFIATO SERBATOIO GASOLIO DA 5 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL. Per tali parametri l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(**) Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.183/2017.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione E1, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto). **Il primo campionamento per l'emissione E1 dovrà essere eseguito entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad Arpae e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/30603 del 24/02/2022 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 06/09/2022 al PG/145441, in data 30/09/2022 al PG/160392 e in data 26/01/2023 al PG/14535.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta, controfirmata dal tecnico competente in Acustica Ambientale, allegata alla domanda, risulta che le emissioni sonore prodotte dall'attività di caseificio non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di Classificazione acustica del territorio Comunale in cui è insediata la ditta e dalla normativa acustica nazionale.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.